

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 28 settembre 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 6 ottobre 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varietà di specie agrarie la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà:

Frumento duro - Sorrento, responsabile della conservazione in purezza: Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (PR) e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Johnston (USA).

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

*Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

00A10071

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 luglio 2000.

**Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.**

### IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, con cui è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, e con cui è stata istituita la figura professionale del «consulente» per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile, ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettera b);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, con cui è stata data attuazione alle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

A D O T T A

il seguente decreto:

Art. 1.

#### *Individuazione delle imprese*

1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;

b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.

## Art. 2.

*Disposizioni relative alle esenzioni*

1. Le esenzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni

corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.

3. L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 2, hanno effetto, per l'anno in corso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 luglio 2000

*Il Ministro:* BERSANI

00A10066

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

#### Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio salernitana, in Salerno

Con provvedimento del 15 giugno 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, corso Giuseppe Garibaldi n. 194, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A10073

#### Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, in Cuneo

Con provvedimento dell'11 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, via Roma n. 13, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A10074

### BANCA D'ITALIA

#### Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Credival S.c.r.l. - Banca di credito cooperativo di Gazzaniga, in Gazzaniga.

Si comunica che in data 30 giugno 2000 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Credival S.c.r.l. - Banca di credito cooperativo di Gazzaniga, con sede nel comune di Gazzaniga (Bergamo), disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 26 maggio 1999, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca di credito cooperativo di Sorisole (Bergamo) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Sorisole (Bergamo).

00A10077

### REGIONE SARDEGNA

#### Autorizzazione all'utilizzazione di contenitori da cl 200 per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Federica» - Fonte S. Giacomo, in Villasor.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità con determinazione n. 1012 del 26 giugno 2000, ha autorizzato la ditta «Fonte S. Giacomo S.n.c. di Pinna Ottavio & C.» con sede legale in Villasor (Cagliari), via Carpenterieri n. 8, e stabilimento in Villasor località «Su Pranu» s.s. 196 - Villasor - Villacidro, l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale «Federica», già autorizzata con DAIS n. 2580 del 27 settembre 1997, alla produzione e vendita in contenitori da cl 0,50, cl 0,75 e cl 150, alla commercializzazione in contenitori di P.E.T. a perdere della capacità di cl 200.

00A10075